

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Antonio Nigrelli.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi.....Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Salvatore Monticelli.....Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta del 12 aprile 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio può essere così riassunta. Il ricorrente intrattiene con l'intermediario un rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito di € 30.000,00 per temporanee esigenze di elasticità di cassa. Sin dal momento dell'apertura del conto il ricorrente aveva chiesto la domiciliazione in esso del pagamento dei premi relativi ad una polizza vita contratta con una compagnia assicurativa appartenente al medesimo gruppo dell'intermediario. Avendo appreso dalla compagnia assicurativa della mancata corresponsione dei premi dal gennaio 2010, il ricorrente propone, per il tramite del proprio legale, reclamo nei confronti dell'intermediario, contestando il grave inadempimento dell'incarico di pagamento a mezzo



RID a suo tempo conferito. Sostiene tale doglianza facendo presente, fra l'altro, di non essere mai stato inadempiente verso l'intermediario e di non avere mai "intaccato o utilizzato in maniera inappropriata le linee di credito" dallo stesso già concesse e mai revocate. In relazione a tanto, il ricorrente chiede, quindi, alla controparte immediati chiarimenti in merito al comportamento da essa tenuto.

In mancanza di risposta, il ricorrente, sempre rappresentato dal proprio legale, chiede all'intermediario, con nota del 30 giugno 2010, l'immediata estinzione del conto corrente e di tutti i rapporti ad esso collegati. Chiede, inoltre, di conoscere l'eventuale saldo debitore o creditore, affinché – una volta compiute le verifiche di propria competenza – possa procedere al pagamento o all'incasso.

Con comunicazione del 13 luglio 2010 l'intermediario notifica al ricorrente la chiusura del rapporto di conto corrente, con un saldo debitore di € 3.894,72. Segnala, altresì, che la polizza vita è ancora in essere e che rientra nelle facoltà del cliente decidere se mantenere attivo il rapporto oppure procedere con la richiesta di rimborso totale.

Insoddisfatto della risposta ricevuta, il ricorrente – con atto del 12 gennaio 2011, presentato per il tramite del medesimo legale che aveva curato la fase del reclamo, e pervenuto il 21 gennaio – decide di adire l'Arbitro Bancario Finanziario, affinché l'intermediario resistente fornisca i dovuti chiarimenti in ordine all'improvvisa e non comunicata revoca della domiciliazione dei pagamenti dei premi relativi alla polizza vita. Chiede anche, in considerazione dei gravi inadempimenti posti in essere dall'intermediario, la risoluzione del contratto di conto corrente: afferma, in particolare, che nulla è dovuto a titolo di saldo debitore, tenuto conto dell'arbitraria ed unilaterale interruzione dell'esecuzione delle disposizioni di pagamento dei premi assicurativi da parte dell'intermediario, all'attuazione delle quali il conto era principalmente finalizzato. Il ricorrente avanza, infine, istanza di rimborso delle spese legali quantificate in € 2.000,00.

Al ricorso sono allegati copia della corrispondenza intercorsa con la banca, della comunicazione con la quale la compagnia assicurativa ha segnalato il mancato pagamento dei premi, nonché del contratto di apertura di credito e di quello di assicurazione sulla vita.

L'intermediario invia le proprie controdeduzioni il 15 febbraio 2011, precisando che il conto corrente intrattenuto dal ricorrente era assistito da una linea di credito per € 30.000,00 sistematicamente utilizzata per il pagamento, oltre che delle spese di tenuta del conto, dei premi mensilmente dovuti alla compagnia assicurativa. A seguito di inutili inviti rivolti per le vie brevi al ricorrente ad utilizzare il fido "in maniera più corretta", l'intermediario ha deciso di congelare le disposizioni di pagamento. Successivamente la linea di credito è stata revocata come richiesto dal ricorrente con nota del 17 giugno 2010, precedente anche all'istanza di estinzione del conto. Quanto alla polizza assicurativa, l'intermediario fa presente che essa – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – è ancora attiva e che nessuna revoca della domiciliazione dei pagamenti è stata inviata alla compagnia di assicurazione. Ribadisce, infine, la legittimità di quanto avanzato circa l'esposizione del rapporto, atteso che l'importo richiesto è frutto di operazioni contabili non arbitrarie e regolarmente registrate.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

Dalla ricostruzione dei fatti tratta dalla documentazione prodotta dalle parti non si evince alcun grave inadempimento imputabile all'intermediario e tale da giustificare il rimedio



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della risoluzione del contratto. Ed invero, l'intermediario non ha revocato la domiciliazione per il pagamento dei premi in favore della compagnia assicurativa emittente la polizza vita, ma – a fronte della sistematica utilizzazione da parte del ricorrente della linea di credito esclusivamente per fornire i mezzi necessari all'attuazione delle disposizioni di pagamento di premi assicurativi – ha provveduto solo a bloccare l'esecuzione delle stesse. D'altro canto, gli estratti conto allegati dall'intermediario in sede di controdeduzioni evidenziano come il pagamento dei premi assicurativi abbia ripetutamente intaccato la linea di credito, dando luogo a sconfinamenti perduranti ben oltre i limiti temporali riconosciuti per elasticità di cassa.

Il Collegio non può, inoltre, esimersi dal rilevare che il ricorrente non ha provato alcun danno conseguente alla condotta dell'intermediario. Anzi, l'infondatezza della domanda risarcitoria è dimostrata dal fatto che la polizza di assicurazione è ancora in essere, circostanza, questa, non contestata dallo stesso ricorrente.

Esclusa, dunque, la sussistenza di un grave inadempimento quale presupposto della risoluzione del contratto e di un danno risarcibile, va preso atto della cessazione del rapporto di conto corrente per effetto dell'esercizio del diritto di recesso da parte del ricorrente. Né sembra potersi dubitare, a questo proposito, che il saldo negativo risultante alla chiusura del conto è dovuto all'utilizzo da parte del ricorrente delle somme poste a sua disposizione in virtù dell'apertura di credito e scaturisce, quindi, da operazioni regolarmente registrate e documentate dall'intermediario.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI